



## Considerazioni

### del Gruppo di Lavoro TANDEM finalizzate all'adozione di specifiche proposte

#### Premessa

Il gruppo di lavoro TANDEM sin dal 2001 opera per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale nelle Pubbliche Amministrazioni con competenze territoriali dapprima con l'obiettivo di avanzare soluzioni tecniche di riferimento a beneficio delle realtà che si avvicinavano allo strumento della certificazione ambientale, successivamente facendosi interprete, presso i diversi soggetti istituzionali, di criticità e punti di forza relativamente al contesto evolutivo del sistema e del suo sviluppo anche internazionale.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento 1221/2009, gli aderenti hanno cominciato un confronto che ha portato ad avanzare alcuni auspici rispetto all'evoluzione dello strumento e alla risoluzione di alcuni aspetti ritenuti chiave per il consolidamento della diffusione della gestione ambientale certificata negli enti locali, che vede nell'attuale situazione economica e nella complessità e disomogeneità dell'interpretazione delle normative, fattori di rischio in crescita.

Nell'ambito del positivo confronto con le parti interessate avviate dal Comitato per l'EcoLabel e l'Ecoaudit, che ha istituito anche un Tavolo tematico specificatamente dedicato alla Pubblica amministrazione, si ritiene opportuno avanzare alcune considerazioni convinti che, per mantenere appetibile lo strumento, siano quanto mai necessarie:

- una presa di posizione decisa ed univoca su alcune interpretazioni legislative legate alle precedenti posizioni del Comitato stesso (CPI, raccolta differenziata, gestione ciclo idrico);
- indicazioni operative in merito a quanto previsto art. 7 (estensione validità DA per piccoli comuni. Quali le reali condizioni per riconoscerla?);
- «riconoscere» la registrazione attraverso meccanismi di premialità e semplificazione amministrativa, cosa sempre più urgente nell'attuale quadro economico e di revisione delle competenze istituzionali.

#### Condivisione dei principi ispiratori

Il tavolo TANDEM opera sulla base del principio e nella piena convinzione che i Sistemi di Gestione Ambientale vadano considerati uno strumento per certificare innanzitutto

- la VOLONTÀ del miglioramento ambientale
- la TRASPARENZA nella rendicontazione dei risultati dell'impegno a tale miglioramento.

Il tavolo TANDEM condivide che nell'attuale contesto socio economico (patto di stabilità e crisi della finanza pubblica) e **posto che** diversi altri strumenti si propongono agli amministratori come possibile riferimento



per dimostrare il proprio impegno ambientale e facilitare la governance territoriale, la gestione ambientale certificata rappresenta ancora garanzia di eccellenza, in grado di agevolare l'implementazione di altri strumenti (dagli acquisti verdi al piano di azione del patto dei sindaci, dalla gestione degli appalti alla gestione certificata dell'energia e della sicurezza) e porsi come volano per la promozione di meccanismi di governance tra sistema pubblico e soggetti privati volti a valorizzare la gestione integrata degli aspetti ambientali e la condivisione di scenari di sviluppo comprensoriali.

In tal senso vanno valorizzate ed omogeneizzate le posizioni contenute nei documenti già intervenuti a supporto dell'altro standard di riferimento per la certificazione ambientale di processo (ISO 14001, peraltro pienamente integrato nel Regolamento EMAS 1221/2009), non appesantendo le regole per gli attori coinvolti *sebbene* esse siano scaturite da un prolungato confronto<sup>1</sup>. Ciò pur nella consapevolezza che solo attraverso EMAS e la componente aggiuntiva della Dichiarazione ambientale, si attui il vero consolidamento del principio della responsabilità a livello locale, con particolare riferimento alla trasparenza verso i cittadini ed il territorio amministrato.

## Considerazioni sui singoli punti

### ***Deroga piccoli Comuni con estensione validità DA per piccoli comuni.***

*Quali le reali condizioni per riconoscerla?*

Il gruppo di lavoro TANDEM ritiene opportuno disciplinare la possibilità prevista all'art. 7 in modo da fornire indicazioni utili ai numerosi Comuni in fase di rinnovo, con l'obiettivo di alleggerire i piccoli enti dei costi connessi a rinnovi e verifiche come peraltro auspicato più volte tra i considerata di apertura del Nuovo Regolamento.

L'art. 7 prevede che "su richiesta di un organizzazione di piccole dimensioni, gli organismi competenti prolungano.... la frequenza triennale ....fino a quattro anni o la frequenza annua ....fino a due anni purchè il verificatore confermi che sono state rispettate le seguenti condizioni:

- a) non esistono rischi ambientali significativi
- b) L'organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali (*così come definite all'articolo 8c del regolamento*)
- c) l'organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Ora, anche al fine di eliminare discrezionalità e tenendo conto delle competenze amministrative di un Ente pubblico si potrebbe:

- 1) Conceder sempre la deroga per Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, considerando tale soglia come sufficientemente in grado di garantire la presenza delle tre condizioni

---

<sup>1</sup> Documenti UNI TR 11405e RT 09



2) Per i Comuni più grandi (con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 abitanti)<sup>2</sup>

- su richiesta motivata e verificata degli interessati si potrebbero analogamente prolungare i termini del rinnovo;
- per quanto riguarda il cambio di amministrazione, anche se si tratta di cambio di colore politico, non costituisce una modifica sostanziale (modifica sostanziale è variazione delle dimensioni del territorio o delle competenze) ma la nuova amministrazione (anche se dello stesso partito) deve confermare con delibera (di Giunta o di Consiglio a seconda di quale organo politico abbia deliberato originariamente) la volontà di proseguire nel percorso intrapreso dall'amministrazione precedente entro 6 mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio Comunale.

Tutti i Comuni che beneficiano di tale estensione dei termini sono comunque tenuti ad inviare annualmente all'organismo competente:

- un report circa l'avanzamento del programma ambientale;
- uno schema relativo ai consumi ed alle prestazioni (comprendente ad es. anche acquisti verdi)

Tali comuni dovranno altresì predisporre ogni due anni la dichiarazione ambientale aggiornata da far convalidare come previsto all'art. 6 comma 2.

### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

È necessario ribadire come, in un'ottica di uniformità e confrontabilità dei dati, sarebbe necessario individuare un metodo di calcolo per le % di raccolta differenziata unico a livello nazionale (sottolineando l'assurdità che in regioni diverse si utilizzino metodi diversi, anche se il metodo di calcolo viene **esplicitato** in dichiarazione).

L'analisi contestuale dovrebbe comunque tenere nella dovuta considerazione due casi particolari (comunque da disciplinare uniformemente a livello nazionale): i *Comuni montani* (dove c'è una forte riduzione di rifiuti alla fonte, con riutilizzo e compostaggio in proprio, con bassa produzione di rifiuti pro capite e con quota di rifiuto raccolto prevalentemente indifferenziabile) ed i *Comuni turistici* caratterizzati da una netta differenza tra la popolazione residente e presente in alcuni mesi dell'anno e la popolazione

---

<sup>2</sup> soglia prevista al punto 28 dell'art. 2 definizioni del Regolamento 1221/2009



presente in altri mesi dell'anno, con conseguenti maggiori difficoltà e oneri nella gestione raccolta differenziata.

In ogni caso, sulla base della normativa vigente, partendo dal presupposto che il mancato rispetto delle indicazioni rispetto agli obiettivi di RD stabilite dalla normativa non costituisca un obbligo perentorio per i comuni e non vada pertanto considerato de facto ostativo all'ottenimento della Certificazione Ambientale o della Registrazione EMAS si ritiene che debbano essere più precisamente uniformati i criteri che caso per caso vengono verificati nell'iter di registrazione EMAS dei comuni (anche al fine di evitare il ripetersi di situazioni non omogenee sul territorio non omogeneo).

I Comuni che intendono certificarsi si devono naturalmente impegnare a garantire nel tempo il rispetto dei valori di raccolta differenziata indicati dalla normativa vigente.

L'analisi contestuale dovrebbe comunque tenere nella dovuta considerazione due casi particolari (comunque da disciplinare uniformemente a livello nazionale): i Comuni montani (dove c'è una forte riduzione di rifiuti alla fonte, con riutilizzo e compostaggio in proprio, con bassa produzione di rifiuti pro capite e con quota di rifiuto raccolto prevalentemente indifferenziabile) ed i Comuni turistici caratterizzati da una netta differenza tra la popolazione residente e presente in alcuni mesi dell'anno e la popolazione presente in altri mesi dell'anno, con conseguenti maggiori difficoltà e oneri nella gestione raccolta differenziata.

Detto questo, per le nuove registrazioni ed i rinnovi si propone che il Comitato faccia riferimento al programma di miglioramento che il Comune si impegna a seguire ed al progressivo stato di avanzamento dello stesso (un Comune che parte da una percentuale bassa non potrà in uno o due anni raggiungere gli obiettivi di legge). Riteniamo pertanto che la certificazione debba avere come obiettivo anche quello di portare il maggior numero di Comuni al rispetto della normativa; In tal senso il Comitato può "premiare" i Comuni che si impegnano seriamente in un programma di miglioramento, con risultati concreti dimostrati da un adeguato miglioramento nelle percentuali di raccolta differenziata, proporzionata alle potenzialità dell'ente ed alla situazione di contorno (esistenza dell'ATO, risultati comprensoriali, ...).

### ***PREVENZIONE INCENDI***

Sull'argomento si fa riferimento alle posizioni già avanzate dal gruppo di lavoro in sede di discussione in ambito UNI.

Il Comune deve dimostrare di aver effettuato un censimento degli edifici comunali, verificando quale parte del patrimonio immobiliare rientri nel campo di applicazione del D.M. 16/02/82.

Ove previsto l'obbligo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) il Comune deve dimostrare:



- di aver presentato ai VVF un progetto di adeguamento degli edifici (progetto deve essere redatto da un professionista accreditato);
- di aver ottenuto un parere favorevole dai VVF;
- qualora i VVF richiedano modifiche e/o integrazioni al progetto di adeguamento degli edifici, al momento dell'audit il Comune deve dimostrare di aver presentato quanto richiesto;
- di aver pianificato la realizzazione di tutte le opere di adeguamento necessarie ed iniziato i lavori. (fondi accertati ed impegnati con priorità per il patrimonio edilizio scolastico)

### **SCARICHI IDRICI**

Due sono le situazioni ammesse:

- presenza di un depuratore comunale autorizzato;
- presenza di un depuratore consortile autorizzato.

In presenza di un depuratore consortile autorizzato, il Comune deve dimostrare di esercitare un controllo sulla organizzazione che gestisce il depuratore ed avere copia dell'autorizzazione dell'impianto anche se la stessa risulta intestata al gestore. Anche nel caso in cui il depuratore consortile sia gestito da una Società che ha ottenuto la Certificazione ISO 14001 il Comune deve dimostrare di esercitare un controllo sulle modalità di gestione dell'attività di depurazione acque. Il controllo esercitato è soprattutto un controllo di carattere amministrativo-giuridico ed il comune deve di mostrare di richiedere di ricevere periodicamente i risultati delle analisi svolte sulle acque **e esercitare nelle forme dovute il suo potere di controllo/influenza.**

Nel caso in cui il depuratore comunale risulti sprovvisto di autorizzazione il Comune deve dimostrare di aver presentato alla Provincia richiesta di **rinnovo/autorizzazione** nonché di rispettare i limiti normativi vigenti.

### **Gestione RETE IDRICA**

Il Comune deve dimostrare di:

- aver avviato il censimento delle fosse Imhoff di pertinenza delle case sparse nel territorio distinguendo tra esse le fosse autorizzate secondo il D.Lgs. 152/99 e le fosse autorizzate in base alla concessione edilizia rilasciata prima del 1982;
- aver avviato il censimento delle abitazioni sparse sul territorio ed alla distinzione tra le abitazioni allacciabili alla rete fognaria comunale e le abitazioni non allacciabili sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento.